



2013/0110(COD)

11.12.2013

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore per parere: Sharon Bowles

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta legislativa presentata dalla Commissione si propone di rivedere la direttiva contabile del 2013, ratificata di recente, con l'obiettivo di rafforzare i termini attuali della dichiarazione sul governo societario per quanto concerne la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario relative almeno alle questioni ambientali, sociali, del personale, del rispetto dei diritti umani, della lotta contro la corruzione attiva e passiva e della diversità.

Il relatore per parere elogia la volontà della Commissione di migliorare la trasparenza delle informazioni fornite dalle società di grandi dimensioni nell'UE, anche se tale intenzione sopraggiunge solo dopo la recente ratifica della direttiva contabile, e propone di apportare alcuni miglioramenti al testo della Commissione.

Informativa paese per paese

Alla luce dei commenti rilasciati dal commissario Barnier¹ e delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso maggio², la revisione della direttiva contabile 2013 dovrebbe prevedere anche l'obbligo di informativa paese per paese da parte di tutte le società di grandi dimensioni dell'UE, in modo da garantire condizioni di parità tra tutte le imprese e gli investitori europei. Tale informativa per paese andrebbe definita chiaramente, in modo da ridurre la confusione in merito al suo significato e al suo utilizzo, e le informazioni in essa contenute dovrebbero inoltre essere sottoposte ad audit, come nel caso della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRDIV) per le banche.

Requisiti di dovuta diligenza

Il rafforzamento della trasparenza delle informazioni raccolte dalle società nei rispettivi conti annuali consente di migliorare le pratiche aziendali e la loro sostenibilità. Sulla base dei requisiti imposti dalla Commissione alle società dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni attinenti alle questioni ambientali, sociali, del personale, del rispetto dei diritti umani, della lotta contro la corruzione attiva e passiva e della diversità, le società dell'UE dovrebbero disporre anche di solide misure di dovuta diligenza in relazione alla catena di approvvigionamento in ciascuno dei suddetti settori, in modo da mitigare i rischi non solo per le società stesse, ma anche per gli Stati membri o i paesi terzi in cui esse operano. Questo aspetto ha assunto una rilevanza ancora maggiore alla luce dei recenti scandali che hanno interessato la catena di fornitura, come lo scandalo della carne adulterata e il crollo dell'edificio a Savar, in Bangladesh, due episodi verificatesi entrambi quest'anno.

Misure di pianificazione fiscale

Una pianificazione fiscale aggressiva ha effetti negativi sul mercato interno, nonché sulle basi imponibili degli Stati membri.

Il relatore per parere ha presentato pertanto due proposte volte a limitare la proliferazione di tali sofisticate strutture di pianificazione fiscale. La prima consiste nell'esigere maggiore

¹ Cfr. la dichiarazione del commissario Barnier del 12 giugno 2013: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130612_en.htm

² Cfr: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130612_en.htm

trasparenza per gli investitori, chiedendo alle società di grandi dimensioni dell'UE di rendere pubbliche le rispettive misure di pianificazione fiscale e il tenore generale delle consulenze fiscali fornite dalle società di consulenza in materia; la seconda consiste nell'incoraggiare gli Stati membri ad applicare norme generali antielusive in materia fiscale (GAAR), in linea con le raccomandazioni della Commissione europea del 6 dicembre 2012¹.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente proposta è stato reso più rigoroso, affinché tutte le società con un bilancio di 20 milioni di EUR o un fatturato netto di almeno 40 milioni di EUR siano tenute a fornire le informazioni di carattere non finanziario richieste, a prescindere dal numero dei loro dipendenti, questo perché talune società possono avere un impatto significativo sui paesi in cui operano anche se occupano un numero di dipendenti più esiguo in rapporto alle loro dimensioni finanziarie; per questo motivo, tali società non vanno escluse dal campo di applicazione della proposta.

Standard esistenti

La proposta contiene riferimenti a standard e orientamenti esistenti a livello internazionale, europeo e nazionale su cui le società dell'UE possono basarsi per la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario. Il relatore per parere auspica che taluni standard siano usati dalle società come un insieme di principi guida di riferimento.

Occorre lasciare alle società un certo margine di manovra che consenta loro di andare oltre quanto indicato negli orientamenti raccomandati, tuttavia questi ultimi dovrebbero essere utilizzati, ove possibile, almeno come insieme minimo di linee guida.

Disposizioni in materia di audit

Il relatore per parere accoglie con favore l'inclusione da parte della Commissione delle politiche di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario richieste nell'ambito della relazione sulla gestione.

L'informativa paese per paese dovrebbe costituire oggetto di audit, onde promuovere maggiormente la fiducia degli investitori europei e per garantire un'accresciuta coerenza con gli obblighi di informativa paese per paese applicabili alle banche ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali.

Responsabilità specifica delle istituzioni finanziarie

Dal momento che il presente parere è un parere della commissione ECON, è importante riconoscere che il sistema finanziario, così come le istituzioni che ne sono parte integrante, esercitano un impatto generalizzato e unico sulla società nel complesso.

Le istituzioni finanziarie, pertanto, hanno il dovere di diligenza di garantire che la loro gestione e i loro codici deontologici siano in linea con questa posizione. Esse dovrebbero altresì elaborare e pubblicare una "relazione sulla responsabilità speciale" che includa

⁵Cfr: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_it.pdf

informazioni sul modo in cui esercitano le loro responsabilità specifiche nel quadro della formazione del personale, degli eventuali sistemi di arbitraggio regolamentare di cui dispongono e dei loro meccanismi di allerta.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica *delle direttive*
78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di
talune *società* e di taluni gruppi di grandi
dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica *della direttiva*
2013/34/UE per quanto riguarda la
comunicazione di informazioni di carattere
finanziario e non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di
talune *imprese* e di taluni gruppi di grandi
dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita'⁹, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità

Emendamento

(1) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. 'Insieme per una nuova crescita'⁹, adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità

di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle *società* di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.

⁹ COM(2011)0206 definitivo del 13 aprile 2011.

di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle *imprese* di tutti i settori, al fine di garantire condizioni di parità.

⁹ COM(2011)0206 definitivo del 13 aprile 2011.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle *società* mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"¹⁰, adottata il 25 ottobre 2011.

¹⁰ COM(2011)0681 definitivo del 25 ottobre 2011.

Emendamento

(2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle *imprese* mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"¹⁰, adottata il 25 ottobre 2011.

¹⁰ COM(2011)0681 definitivo del 25 ottobre 2011.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Dato il ruolo dominante del sistema finanziario nell'economia e nella società, gli istituti finanziari hanno un dovere di diligenza e una responsabilità speciale relativamente al sistema finanziario e ai suoi effetti sulla società.

Tale responsabilità speciale è analoga alla speciale responsabilità comportamentale di una società in posizione dominante, anche se tale posizione dominante non risulta manifesta a livello di analisi della politica di concorrenza. In considerazione di tutto ciò, occorre che gli istituti finanziari elaborino e pubblichino una relazione sulla "responsabilità speciale", nella quale illustrino le procedure da essi poste in essere per tener conto di tali considerazioni.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Per quanto riguarda le attività delle società di grandi dimensioni, occorre maggiore trasparenza per garantire la fiducia che i cittadini dell'UE ripongono in esse. Ciò in relazione, in particolare, al nome o ai nomi delle imprese, alla natura delle attività, all'ubicazione geografica, al fatturato, al numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, all'utile, alle imposte versate sull'utile e ai contributi ricevuti. Gli obblighi di comunicazione al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti degli investitori, dei portatori di interesse e della società.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il coordinamento delle disposizioni

(4) Il coordinamento delle disposizioni

nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle *società*, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società di capitali di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle *imprese*, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di queste società opera in più di uno Stato membro.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È dimostrato che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario migliora i sistemi di gestione e la politica interna delle società, riducendo in tal modo l'impatto negativo causato dalle loro attività in termini sociali, ambientali e di diritti umani. È inoltre dimostrato che le società che effettuano un'adeguata analisi e comunicano informazioni di carattere non finanziario incrementano la loro competitività, beneficiano di una riduzione dei costi, di un più facile accesso al capitale e di prestazioni più efficaci sui mercati finanziari, rafforzano la loro stabilità sul mercato e riducono la possibilità di nuocere.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le *società* di tutta

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le *imprese* di tutta

l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite *dalla società*, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

l'Unione devono mettere a disposizione del pubblico *e delle altre autorità*. La relazione sulla gestione deve dare un quadro completo delle politiche seguite *dall'impresa*, dei suoi risultati e dei rischi a cui è esposta.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le *società* siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni *sociali e* ambientali, attinenti *al personale*, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti *e dei* rischi connessi.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le *imprese* siano tenute a includere nella *relazione sulla gestione e* nella relazione consolidata, *ove necessario*, una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni *attinenti agli aspetti* ambientali, *alla parità di genere, alle questioni sociali e occupazionali*, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione *fa riferimento alle catene di fornitura della società, ai subappaltatori e ai rapporti commerciali. Essa* comprende la descrizione delle politiche applicate in materia *e* dei risultati conseguiti, *nonché una valutazione di tutti i rischi attuali e potenziali connessi, tenendo conto dell'intera catena di fornitura delle società*.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario deve basarsi sul dovere di diligenza collegato a un'analisi del rischio esercitato dalle società per individuare, prevenire e attenuare gli effetti negativi reali e potenziali, nonché identificare la natura e il contesto delle attività e nonché la gravità dei rischi di effetti negativi, in funzione delle dimensioni delle società. I principi del dovere di diligenza sono stati delineati negli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e nei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), ai quali la Commissione si è impegnata a ottemperare.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Fra gli aspetti sociali rientra un comportamento responsabile in materia di pianificazione fiscale onde garantire il pagamento di una congrua parte delle imposte nel luogo giusto ed evitare un'elusione fiscale aggressiva.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) Per accrescere la trasparenza, è opportuno che la Commissione introduca la rendicontazione per paese per le imprese, i gruppi e gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni operanti a livello transfrontaliero di tutti i settori, al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni di pagamento – richiedendo che siano comunicate informazioni concernenti ad esempio la natura delle attività della società e la sua ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile o la perdita al lordo delle imposte, le imposte sull'utile o sulla perdita, le sovvenzioni pubbliche percepite, paese per paese, per le operazioni di un gruppo in quanto tale – al fine di monitorare il rispetto delle norme appropriate in materia di prezzi di trasferimento.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 6 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) Eventuali incidenti rilevanti, sia a livello di società che di catena di fornitura, durante il periodo di riferimento corrispondente, devono essere debitamente comunicati e segnalati in conformità a norme nazionali ed europee verificabili.

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Considerando 6 sexies (nuovo)**

(6 sexies) I riferimenti ai quadri esistenti in materia di sostenibilità e di informativa e la costante definizione di nuovi quadri favoriscono il passaggio verso una crescita sostenibile dell'economia globale. Dato il maggior peso, a livello mondiale, del tema della sostenibilità nelle politiche in materia di informativa, l'allineamento e l'armonizzazione dei quadri diventano una sfida sempre più pressante da affrontare, visto il rischio di norme contrastanti, fuorvianti e concorrenti. Ciò garantirebbe agli investitori e alla società in generale la possibilità di valutare e confrontare le informazioni di carattere non finanziario di una società e di evitare distorsioni della concorrenza favorendo in questo modo una maggiore consapevolezza sociale sui temi del commercio equo e della crescita sostenibile.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 7

(7) Nel fornire **tali** informazioni, le società **possono basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU**, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("*Protect, Respect and Remedy*" Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione

(7) Nel fornire informazioni **di carattere non finanziario sul loro rispetto dei diritti e dei valori tutelati da norme di diritto internazionale, è necessario che** le società **applicino** i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("*Protect, Respect and Remedy*" Framework) e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali; **le società possono anche basarsi su standard nazionali, su standard UE, quale il**

tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la *Global Reporting Initiative*.

*sistema di ecogestione e audit (EMAS), e su altri standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative. **Occorre che le società specifichino lo standard a cui si attengono.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nella comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, occorre che le imprese specifichino chiaramente gli standard e/o gli orientamenti utilizzati per l'elaborazione delle informazioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Occorre che gli Stati membri garantiscano l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la piena, corretta e credibile comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite Rio+20, "The Future We Want"¹³, riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori pratiche e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

¹³ Nazioni Unite, "The Future We Want", documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

(9 bis) Oltre alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario promossa a livello europeo, si osservano sforzi internazionali tesi a migliorare la trasparenza delle comunicazioni di carattere finanziario. La rendicontazione per paese è stata oggetto di provvedimenti

legislativi per il settore estrattivo sia nell'UE che negli Stati Uniti, mentre nel contesto del G8 e del G20, che comprende quattro Stati membri dell'UE e al quale partecipa la Commissione europea, l'OCSE ha ricevuto l'incarico di elaborare un modello standard di comunicazione perché le multinazionali comunichino alle autorità fiscali quali sono i luoghi, nel mondo, dove realizzano utili e versano imposte. Questi sviluppi integrano le proposte contenute nella presente direttiva, come misure adeguate ai rispettivi obiettivi e livelli, siano questi nazionali, pan-europei o internazionali per dimensioni e rischio possibile.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva **78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE** si applichino soltanto ad alcune **società** e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; a sua volta la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva **2013/34/CEE** si applichino soltanto ad alcune **imprese** e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al **numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato**. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **società che occupano in media più di 500 lavoratori**, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al fatturato **della società**. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle **imprese** che abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 aveva chiesto l'introduzione di un'informativa specifica per ogni paese per tutte le società e tutti i gruppi di grandi dimensioni nell'ambito del riesame della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di pubblico interesse dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti erogati ai governi dei paesi in cui essi operano. Tali informazioni devono essere pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o al bilancio consolidato dell'impresa interessata.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Per attenuare la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale da parte delle imprese dell'Unione, occorre che gli Stati membri introducano norme generali anti-elusione, in linea con la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, nonché con il "Progress Report" elaborato dall'OCSE per il G20 e datato 5 settembre 2013. Inoltre, è altresì opportuno che, nell'Unione, le imprese di grandi dimensioni pubblicino un'informativa sui loro sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, che deve comprendere altre informazioni pertinenti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Alcune delle *società* e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva **78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE** redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette *società* non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

(12) Alcune delle *imprese* e dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva **2013/34/UE** redigono già l'informativa di carattere non finanziario su base volontaria. Occorre che dette *imprese* non siano assoggettate all'obbligo di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione, purché la relazione copra lo stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso contenuto richiesto dalla presente direttiva e sia allegata alla relazione sulla gestione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Come previsto *all'*articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione *del revisore legale* contenga anche un parere sulla *rispondenza delle informazioni contenute nella* relazione sulla gestione, incluse le informazioni di carattere non finanziario, *con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario.*

Emendamento

(14) Come previsto *dall'*articolo 28 della direttiva 2006/43/CE, occorre che la relazione *di revisione* contenga anche un parere *e una dichiarazione* sulla relazione sulla gestione, incluse le *eventuali* informazioni di carattere non finanziario *ivi figuranti.*

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle *società* favorisce una buona comprensione dell'organizzazione *della società* e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente *della società*. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità *applicata dalla società*. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a

Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle *imprese, compresa la diversità di genere*, favorisce una buona comprensione dell'organizzazione *dell'impresa* e delle sue attività. *È stato riconosciuto che la diversità di genere, in particolare nelle posizioni al vertice, contribuisce alla governance aziendale, alla qualità del processo decisionale e alle prestazioni dell'impresa. Inoltre, la diversità nella composizione dei consigli di amministrazione rappresenta un vantaggio per le imprese, dal momento che rispecchia le caratteristiche demografiche dei principali gruppi di portatori di interesse, quali i dipendenti, i clienti e gli investitori. La diversità* consente *altresì* ai membri di detti organi di esercitare una critica costruttiva delle decisioni adottate dalla dirigenza e di

diversificare la composizione del proprio consiglio.

essere più aperti alle idee innovative, lottando in tal modo contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del "pensiero di gruppo". Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e ad una governance efficiente *dell'impresa*. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata *dall'impresa*. Consente di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle società per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È possibile che nella catena di fornitura di un'impresa si produca una scissione tra fonti e responsabilità, e ciò può comportare rischi significativi non solo per l'impresa stessa, ma anche, a seguito delle attività dell'impresa, per la società in senso lato. È dunque importante che le imprese osservino la "due diligence" rispetto alle proprie catene di fornitura, anche ove ricorrano a subappaltatori, e che le politiche specifiche in materia siano rese pubbliche al fine di ridurre simili rischi e informare gli azionisti in merito alle valutazioni effettuate.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi *società* quotate. ***Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE.*** Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo ***46 bis*** della direttiva ***78/660/CEE.*** ***È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.***

Emendamento 29

**Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, ***la lingua, la disabilità,*** il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi ***imprese*** quotate. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo ***20*** della direttiva ***2013/34/UE.***

(16 bis) Al fine di accrescere ulteriormente la trasparenza, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, la revisione della direttiva 2013/34/UE dovrebbe includere anche un'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi di informativa per paese affinché questi si applichino a tutte le imprese e a tutti i gruppi di grandi dimensioni nonché a tutti gli enti di interesse pubblico.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle **società** in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità, **la trasparenza** e la comparabilità delle informazioni comunicate dalle **imprese** in tutta Europa, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare **il principio di non discriminazione, la parità fra donne e uomini, la** libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a detti diritti e principi.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Qualora nella catena di fornitura di un'impresa di grandi dimensioni situata in un paese terzo si produca una scissione tra origine e responsabilità, una tale gestione aziendale può comportare rischi significativi non solo per l'impresa stessa, ma anche per la società del paese terzo, in modo particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi emergenti. È pertanto fondamentale che le imprese di grandi dimensioni osservino un dovere di diligenza rispetto alla propria catena di fornitura nei paesi terzi, in modo particolare in quei settori dei paesi in via di sviluppo e dei paesi emergenti in cui utilizzano subappaltatori. Occorre dunque che le politiche specifiche in materia nei paesi terzi siano rese pubbliche, al fine di mitigare tali rischi, nonché informare i portatori di interesse di tali paesi in merito alle valutazioni effettuate.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Occorre pertanto modificare conformemente *le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE*,

(19) Occorre pertanto modificare conformemente *la direttiva 2013/34/UE*,

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Modifiche della direttiva **78/660/CEE**

Emendamento

Modifiche della direttiva **2013/34/UE**

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La direttiva **78/660/CEE** è così modificata:

Emendamento

La direttiva **2013/34/UE** è così modificata:

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

1) L'articolo 46 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

b) per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente

Emendamento

soppresso

almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

ii) i risultati di tali politiche;

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

d) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La società che è impresa figlia è

esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio."

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) L'articolo 46 bis è così modificato:

soppresso

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27"

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) L'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11, 27, all'articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, all'articolo 46, paragrafo 3, e agli articoli 47 e 51 della presente direttiva alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE."

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) All'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"16 bis) "informativa per paese": le informazioni finanziarie che un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 4, deve fornire per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui opera e che comprendono:

a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;

b) fatturato;

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita prima delle imposte;

- e) imposte sull'utile o sulla perdita;*
- f) sovvenzioni pubbliche percepite."*

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) All'articolo 18, è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri impongono alle imprese di grandi dimensioni e a tutti gli enti di interesse pubblico di pubblicare annualmente un'informativa per paese su base consolidata per l'esercizio finanziario.

Tali obblighi non si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono imprese figlie o imprese madri, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro; e

b) l'informativa per paese elaborata dall'impresa è compresa nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 39.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte ad audit conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato della società interessata."

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 quater – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater) L'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'analisi di cui al primo comma comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, gli indicatori di risultato fondamentali, sia finanziari sia non finanziari, che siano pertinenti per l'attività specifica dell'impresa. Nell'ambito dell'analisi di cui al primo comma, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi."

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater – lettera b (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Per le imprese il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 250 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi comprende anche una dichiarazione di carattere non finanziario concernente l'attività e l'impatto dell'impresa sulla società in relazione almeno agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al genere, al

personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. L'analisi contiene anche riferimenti alle catene di fornitura delle imprese, ai loro subappaltatori e alle relazioni commerciali, tra cui

a) la descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

b) i risultati di tali politiche;

c) i rischi connessi a tali aspetti e le modalità di gestione dei suddetti rischi da parte dell'impresa;

d) una descrizione della politica di due diligence che la società applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di fornitura e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Per fornire tali informazioni, l'impresa si basa su standard nazionali, unionali o internazionali quali i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali."

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, sono esentate dall'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 bis, purché la predetta relazione sia inclusa nella relazione sulla gestione."

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quater – lettera d (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, se la stessa impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità dell'articolo 29."

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera a (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

3 quinquies) L'articolo 20 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"f bis) la descrizione della politica dell'impresa in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, la disabilità, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se l'impresa non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta."

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera b (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c), e punto 14, lettere a) e b) redigono e pubblicano una relazione sulla responsabilità speciale che comprende:

a) le procedure che tengono conto della loro responsabilità speciale, incluso il riconoscimento di tale responsabilità a livello della formazione del personale, delle valutazioni e dei meccanismi di allerta;

b) i sistemi di arbitraggio regolamentare e le procedure di negoziazione

regolamentari utilizzate per ridurre il capitale o gli altri requisiti prudenziali.

Qualora vi sia la percezione di conflitti tra la stabilità di un istituto e il sistema finanziario, ciò va segnalato all'autorità competente."

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c), c bis) e d) del presente articolo e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e), f) e g), e al paragrafo 1 bis del presente articolo."

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera d (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4 bis. Fatto salvo l'articolo 40, il paragrafo 1, lettera g) non si applica alle piccole e medie imprese."

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 quinquies – lettera e (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 ter. Per contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, gli Stati membri adottano una norma generale antiabuso, come indicato nella raccomandazione della Commissione europea del 12 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, ignorando qualsiasi costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione, che sia adattata alle situazioni nazionali, alle situazioni transfrontaliere limitate all'Unione e alle situazioni che coinvolgono paesi terzi."

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 sexies – lettera a (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies) L'articolo 29 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis. L'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni relative ad aspetti che sono funzionali alla comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione della società. Tale dichiarazione contiene informazioni ambientali, sociali e attinenti al personale,

al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

a) la descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti;

b) i risultati di tali politiche;

c) i rischi connessi a tali aspetti e le modalità di gestione dei suddetti rischi da parte del gruppo;

d) una descrizione della politica di due diligence che il gruppo applica relativamente ai propri organi di amministrazione, gestione e sorveglianza con riferimento alle proprie catene di fornitura e ai propri subappaltatori, quanto meno negli ambiti relativi agli aspetti ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La descrizione include anche gli obiettivi di tale politica di due diligence, le modalità di attuazione della stessa e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento.

Qualora le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme non riferiscano in merito a uno o più di tali aspetti, la società fornisce una spiegazione del perché di tale scelta.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito."

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 sexies – lettera b (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 ter. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo, sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 bis, è esentata dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 bis, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione."

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 sexies – lettera c (nuova)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 quater. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 bis, se la stessa impresa e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta in conformità del presente articolo."

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 41 – punto 5 bis (nuovo)

3 septies) All'articolo 41 è aggiunto il punto seguente:

"5 bis. "informativa per paese": le informazioni finanziarie che un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), e articolo 3, paragrafo 4, deve fornire per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui opera e che comprendono:

- a) nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;*
- b) fatturato;*
- c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;*
- d) utile o perdita prima delle imposte;*
- e) imposte sull'utile o sulla perdita;*
- f) sovvenzioni pubbliche percepite."*

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 42 – paragrafo 1

3 octies) All'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. "Gli Stati membri impongono alle grandi imprese e tutti gli enti d'interesse pubblico di redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua."

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

3 nonies) All'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri impongono a ogni grande impresa o ente di interesse pubblico soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione consolidata sui pagamenti ai governi a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6."

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 decies (nuovo)

Direttiva 2013/34/CE

Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 decies) L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 46, lettera c bis), è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da ... (4)*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di

quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 46, lettera c bis), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46, lettera c bis), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 undecies

Direttiva 2013/34/CE

Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

3 undecies) All'articolo 53, è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Gli Stati membri assicurano che siano in essere procedure nazionali efficaci, atte a garantire la conformità agli obblighi della presente direttiva. Tali procedure sono accessibili a tutte le persone, fisiche e giuridiche, aventi un interesse legittimo nel garantire la comunicazione esaustiva e accurata di tutte le informazioni di carattere non finanziario."

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Modifiche della direttiva 83/349/CEE

La direttiva 83/349/CEE è così modificata:

(1) L'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Tale resoconto analizza in modo equilibrato l'andamento e i risultati degli affari nonché la situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime.

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

- i) la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti;*
- ii) i risultati di tali politiche;*
- iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.*

Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

Nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione.

5. L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma, se l'impresa esentata e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra impresa e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi del paragrafo 1, terzo comma."

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si dotano di mezzi efficaci per monitorare e garantire la comunicazione esaustiva e accurata delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle società, in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Entrata in vigore

Emendamento

Entrata in vigore *e consolidamento*

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***La direttiva è consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.***

Motivazione

È opportuno che le versioni consolidate delle direttive modificate siano tempestivamente rese disponibili e pubblicate.

PROCEDURA

Titolo	Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni	
Riferimenti	COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 21.5.2013	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 21.5.2013	
Relatore per parere Nomina	Sharon Bowles 21.5.2013	
Esame in commissione	17.10.2013	25.11.2013
Approvazione	9.12.2013	
Esito della votazione finale	+: 19	–: 7
	0: 9	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Jean-Paul Basset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt	